



Comune di Campi Bisenzio
Servizio Entrate

Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2 febbraio 1995 e successive modificazioni.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa.
- Art. 2 – Servizio di nettezza urbana.
- Art. 3 – Contenuto del regolamento.
- Art. 4 – Presupposti della tassa e soggetti passivi.
- Art. 5 – Locali ed aree tassabili.
- Art. 6 – Esclusioni dalla tassa.
- Art. 7 – Commisurazione della tassa.
- Art. 8 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.
- Art. 9 – Parti comuni del condominio.
- Art. 10 – Classi di contribuenza.

CAPO II

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 – Esenzioni ed agevolazioni.
- Art. 12 – Riduzioni.
- Art. 12bis – Agevolazioni.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 13 – Tassa giornaliera di smaltimento.

CAPO IV

PROCEDURA E SANZIONI

- Art. 14 – Denunce.
- Art. 15 – Decorrenza della tassa. Rimborsi e cessazioni.
- Art. 16 – Mezzi di controllo.
- Art. 17 – Sanzioni.
- Art. 18 – Accertamento, riscossione e contenzioso.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento.

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti della tassa e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione, a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali nonché di aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio Comunale ove è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio i locali e le aree di cui al precedente comma 1. In ordine al vincolo di solidarietà sancito dall'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.
3. La tassa è altresì dovuta da coloro che detengono o occupano, a qualsiasi titolo, locali od aree posti nelle zone del territorio Comunale ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 8, comma 2.
4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
5. Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D.Lgs. n. 507/93, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 5

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia l'uso o la destinazione. Sono considerati tassabili in via esemplificativa:

- tutti i vani interni alle abitazioni, tanto se principali che accessori (corridoi, ripostigli, bagni, ecc.), le dipendenze di queste, separate dal corpo principale (rimesse, cantine, depositi, ecc.), con esclusione di quelli indicati al successivo art. 6;
 - tutti i vani, anche accessori, degli studi professionali, legali, tecnici, amministrativi, fotografici, con esclusione di quelli indicati al successivo art. 6;
 - tutti i vani, anche accessori, di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pasticcerie, edicole, chioschi, negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, con esclusione di quelli indicati al successivo art. 6;
 - tutti i vani, anche accessori, di uffici commerciali, società di assicurazione, intermediazione, di banche, teatri, cinema, case di cura private o simili, collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere, biblioteche, emeroteche, con esclusione di quelli indicati al successivo art. 6;
 - tutti i vani, anche accessori, di stabilimenti industriali, artigianali, depositi, autorimesse, autotrasporti, circoli ricreativi, sale da ballo e da gioco, con esclusione di quelli indicati al successivo art. 6;
 - tutti i vani, anche accessori, delle amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, associazioni di natura culturale, politica e sportiva.
2. Si considerano aree tassabili quelle che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa.

Art. 6 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o sfornite di allacci agli impianti di erogazione di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) le aree agricole, gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa Comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La detassazione viene accordata su domanda ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. A tal fine dovrà produrre copia del contratto e/o fatture o altro documento comprovante lo smaltimento dei rifiuti, nonché planimetria, in scala, dei locali interessati con indicazione delle aree soggette a detassazione.

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento. A tal fine, entro il 31.10.1995, saranno individuati specifici coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa e saranno individuate classi e sottoclassi con omogenea potenzialità di rifiuti, che avranno decorrenza dall'1.1.1996.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessive risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie per questa utilizzata.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera m. 600;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 600 m. e fino a 1000 m.;
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 m.;
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun utente di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento del 10% per condomini sino a 4 alloggi;
aumento dell'8% per i condomini da 5 a 8 alloggi;
aumento del 6% per condomini da 9 a 12 alloggi;
aumento del 4% per condomini da 13 a 20 alloggi;
aumento del 2% per condomini oltre i 20 alloggi;

Art. 10 **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione stabilita dal previgente regolamento, approvata con deliberazione consiliare n. 88 del 29.7.1993.

CAPO II **Riduzioni ed agevolazioni**

Art. 11¹ **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) locali destinati ad uffici e servizi comunali o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - b) chiese o altri edifici adibiti al culto;
 - c) abitazioni gli occupanti delle quali non percepiscano alcun reddito o si trovino in situazione di difficoltà economica e sociale documentata dalla competente struttura della Azienda Sanitaria Locale;
 - d) abitazioni gli occupanti delle quali non siano proprietari di alcun immobile e percepiscano redditi derivanti esclusivamente da pensioni minime e/o sociali oppure redditi derivanti da trattamento pensionistico che risulti inferiore ai limiti massimi indicati nella tabella elaborata sulla base dei parametri, contenuti nel D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e nei suoi allegati, applicati alla pensione minima I.N.P.S. a seconda dei componenti il nucleo familiare.
2. La tassa è ridotta nella misura del 50% per l'abitazione ove dimori il proprietario, gli occupanti della quale percepiscano redditi derivanti esclusivamente da pensioni minime e/o sociali oppure redditi derivanti da trattamento pensionistico che risulti inferiore ai limiti massimi indicati nella tabella elaborata sulla base dei parametri, contenuti nel D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e nei suoi allegati, applicati alla pensione minima I.N.P.S. a seconda dei componenti il nucleo familiare, a condizione che non risulti il possesso di altri immobili.
3. Le attività produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, possono richiedere la riduzione della tassa nella misura del 10 per cento².

¹ Articolo modificato con deliberazione C.C. 221 del 21/12/1998.

² Comma modificato con deliberazione C.C. 40 del 27/02/2002.

4. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2 e 3, sono concesse su domanda degli interessati e decorrono dall'anno in corso a quello di presentazione dell'istanza. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera c) hanno validità annuale. Per le riduzioni di cui al comma 1, lettera d) e comma 2, il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo alla variazione, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dal momento in cui si accerta il venir meno delle condizioni e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93³. Quelle di cui al comma 3 hanno validità soltanto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda, e vanno inoltrate all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre di ogni anno⁴.

5. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 **Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante, aventi superficie superiore a mq. 40, escluse le pertinenze: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento sono cumulabili. Il cumulo delle riduzioni ed agevolazioni non può comunque dar luogo ad una riduzione complessiva superiore al 60% della tassa e pertanto qualora il cumulo comporti una riduzione superiore verrà comunque applicata una tassa corrispondente al 40% della tariffa. Tale disposizione non si applica qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 8, comma 2°, in tal caso verranno applicate le percentuali di riduzione ivi previste, senza procedere ad alcun cumulo.

Art. 12 bis⁵ **Agevolazioni**

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono previste le seguenti agevolazioni:

- 1) le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura del 20% di detta superficie scoperta;
- 2) le sale da ballo assolvono la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura dell'80% della superficie totale tassabile;
- 3) i locali destinati allo svolgimento di attività commerciali e produttive situati nelle zone interessate da lavori di risistemazione, limitatamente al periodo di chiusura al traffico della

³ Comma modificato con deliberazione C.C. 32 del 18/03/2004.

⁴ Comma modificato con deliberazione C.C. 40 del 27/02/2002.

⁵ Articolo introdotto con deliberazione C.C. 219 del 27/12/2000 e modificato con deliberazione C.C. 31 del 28/02/2001.

strada stessa, se per periodi superiori a 90 giorni, assolvono la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura del 20%. L'agevolazione è concessa su domanda degli interessati da presentare al Servizio Entrate. L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a trasmettere al Servizio Entrate copia dei provvedimenti relativi alla disciplina del traffico⁶.

CAPO III

Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente deve farsi riferimento alla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione di rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo.

CAPO IV

Procedura e sanzioni

Art. 14

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

⁶ Comma introdotto con deliberazione C.C. 30 del 06/03/2003.

4. La denuncia deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;
 - cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - per gli Enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - la provenienza;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio protocollo rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni, cancellazioni o variazioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti locali ed aree soggette alla tassa gli uffici Comunali edilizia, anagrafe, commercio e polizia municipale, devono invitare l'utente a presentare denuncia entro il termine previsto. Nel caso di immigrazione o formazione di nuovi nuclei familiari l'ufficio anagrafe dovrà consegnare all'interessato il modulo di denuncia.

Art. 15

Decorrenza della tassa. Rimborsi e cessazioni

- La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrispondono un'autonoma obbligazione tributaria.
 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
 - La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile, che dispone, altresì i rimborsi relativi a tributi inesigibili.
 - Il funzionario responsabile procede d'ufficio alla cancellazione dal ruolo dei contribuenti nei casi in cui abbia notizia, da parte di altri uffici Comunali, di Enti, del concessionario del servizio di riscossione, o a seguito di accertamento dell'ufficio di Polizia Municipale, di:
 - fallimento;
 - decesso del contribuente;
 - accertata cessazione dell'attività;
 - accertata cessazione della conduzione dei locali od aree tassate;
 - presentazione di nuova denuncia d'utenza.
- La cancellazione di ufficio non dà diritto ad alcun rimborso se non richiesto nei termini e modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4.
7. Nel caso di cancellazione di ufficio a seguito di decesso del contribuente, il funzionario responsabile invita l'intestatario della scheda di famiglia a provvedere, entro i termini di legge, a presentare la denuncia di cui all'art.14. In mancanza provvede all'accertamento di ufficio.

Art. 16
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Gli uffici Comunali sotto indicati dovranno trasmettere mensilmente all'ufficio Tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: nominativo di immigrati, emigrati, formazione di nuovi nuclei familiari, variazione di residenza all'interno del territorio Comunale;
- ufficio edilizia privata: elenco delle comunicazioni di fine lavori;
- ufficio commercio: estremi delle autorizzazioni rilasciate, delle revoche, cessazioni e subentri;
- ufficio di Polizia Municipale: elenco delle autorizzazioni all'attivazione di macchinari.

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.